



COMUNE DI LIVORNO

**Regolamento
degli istituti di partecipazione dei cittadini,
del referendum comunale e delle consultazioni popolari**

Delibera C.C. n° 73 del 16/04/2004

Capo I
Titolo I
Principi Generali degli istituti di partecipazione

Art. 1 Oggetto del regolamento degli istituti di partecipazione

Titolo II
Iniziativa Popolare

Art. 2 Interrogazioni popolari

Art. 3 Petizioni

Art. 4 Proposte di deliberazione d'iniziativa popolare

Capo II
Titolo I
**Principi generali del referendum comunale
e delle consultazioni popolari**

Art. 5 Definizione del referendum

Art. 6 Oggetto, limiti e materie del referendum

Art. 7 Esito del procedimento referendario e discussione consiliare

Titolo II
Disposizioni procedimentale per l'indizione dei referendum

Art. 8 Quesito referendario

Art. 9 Promozione del referendum d'iniziativa popolare

Art. 10 Istruttoria – Ammissibilità

Art. 11 Riformulazione del quesito

Art. 12 Provvedimenti

Art. 13 Presenza dei quesiti referendari simili

Art. 14 Raccolta delle firme

Art. 15 Verifica delle firme

Titolo III
Indizione del referendum e procedimento referendario

Art. 16 Effettuazione del referendum

Art. 17 Indizione del referendum

Art. 18 Svolgimento di più referendum

Art. 19 Conclusione del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum.

Art. 20 Esclusione del referendum

Art. 21 Presentazione di quesiti referendari già posti

Art. 22 Effetti sospensivi

Art. 23 Discussione consiliare dei risultati referendari

Titolo IV
Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 24 Spese

Art. 25 Norme transitorie e finali

CAPO I

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento degli istituti di partecipazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina attuativa dei seguenti istituti previsti dal titolo III capo 1° dello Statuto, per consentire la partecipazione della collettività cittadina alla vita politica ed amministrativa del Comune:
 - a) Interrogazioni popolari (art. 76 1°, comma, dello Statuto);
 - b) Petizioni, istanze, proposte popolari (art. 76, 2° comma Statuto);
 - c) Proposte di deliberazione d'iniziativa popolare (art. 77 dello Statuto);
 - d) Referendum (titolo III capo 2° art. 78 e sgg. dello Statuto).
2. La presente disciplina è finalizzata a consentire la partecipazione della popolazione per la tutela di interessi collettivi restandone esclusa ogni fattispecie attinente ai rapporti tra singoli e Comune che trovano tutela e disciplina nel capo 3° del titolo III dello Statuto e nella normativa che regola i rapporti tra persone giuridiche e pubblica amministrazione.

Titolo II

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2

Interrogazioni popolari

1. Ai sensi dell'art. 76 dello Statuto almeno 10 titolari dei diritti civici possono rivolgere interrogazioni al Comune per chiedere ragione di determinati comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente di interesse collettivo che non possono trovare soddisfazione attraverso l'esercizio del diritto di informazione e comunque con l'attivazione degli istituti contemplati nel titolo 3° , capo III dello Statuto.
2. Le interrogazioni, indirizzate al Sindaco, devono essere redatte indicando il quesito con la massima precisione e riportando oltre al nome e cognome per esteso di ciascun sottoscrittore, l'indirizzo il recapito telefonico, fax ed eventuale E.Mail del referente per la risposta e per ogni eventuale comunicazione
3. Il Sindaco incarica gli uffici competenti di procedere alla istruttoria da concludersi in tempi compatibili con i termini per la risposta previsti dallo Statuto.

4. L'ufficio incaricato, fermo restando quanto previsto al primo comma, conclusa l'istruttoria trasmette al Sindaco, con apposita nota d'accompagnamento sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio incaricato e dall'assessore eventualmente designato dal Sindaco medesimo, lo schema di risposta.
5. Il Sindaco, ove non abbia da porre rilievi, lo sottoscrive inviandolo al referente indicato dagli interroganti.

Art. 3 *Petizioni*

1. La petizione consiste in una istanza contenente richieste e/o proposte, diretta a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sollecitando l'adozione, la revoca o la modifica di provvedimenti di competenza comunale ovvero esponendo comuni necessità.
2. Le petizioni, redatte in forma scritta, devono essere sottoscritte da almeno 100 titolari dei diritti civici di cui all'art.72 dello Statuto con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo e circoscrizione di appartenenza di tutti i proponenti e debbono indicare nome e indirizzo telefono, eventuale fax e indirizzo E.Mail del/i referente/i a cui deve essere fornita la risposta o eventuali comunicazioni.
3. Le petizioni sono presentate alla Circoscrizione territorialmente interessata o nella quale ha la residenza il maggior numero dei sottoscrittori che rilascia ricevuta ai presentatori. Il Consiglio di Circoscrizione è tenuto ad esprimere il parere in merito entro 30 giorni dal ricevimento ed a trasmettere quindi al Sindaco la petizione ed il parere. Trascorso il termine di cui sopra il Presidente della Circoscrizione trasmette comunque la petizione al Sindaco ed il procedimento prosegue prescindendo dal parere. La conclusione del procedimento consultivo rimesso alle Circoscrizioni è condizione necessaria per l'avvio della istruttoria da parte dei competenti organi comunali.
4. Il Sindaco invia copia delle petizioni presentate al Presidente del Consiglio e, con cadenza trimestrale, informa la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari circa le petizioni presentate, i pareri espressi e le risposte fornite.
5. Alle petizioni recanti un numero di sottoscrizioni inferiore a 500 il Sindaco fornisce motivata risposta scritta comprendente l'informazione circa le iniziative assunte in ordine alle questioni sollevate, risposta che deve pervenire, di norma, ai proponenti/referenti ed alla Circoscrizione competente entro 40 giorni dal ricevimento della petizione.
6. Quando una petizione è sottoscritta da almeno 500 soggetti titolari dei diritti civici di cui all'art. 72 dello Statuto, la stessa, corredata del parere della Circoscrizione ove sia stato reso nei termini, è iscritta all'Ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, rimanendoci fino alla sua trattazione. La trattazione della petizione avviene nella forma delle comunicazioni del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato cui segue la discussione prevista per gli oggetti formalmente iscritti all'O.d.G. dall'art. 71-74 del Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 4

Proposte di deliberazione d'iniziativa popolare

1. I soggetti titolari dei diritti civici di cui all'art. 72 dello Statuto nel numero di almeno 500, possono sottoporre all'organo comunale competente uno schema di provvedimento redatto nelle stesse forme previste per gli altri soggetti titolari del potere d'iniziativa.
2. I promotori dell'iniziativa si avvalgono, per la presentazione delle proposte e per la raccolta delle sottoscrizioni di moduli tipo appositamente predisposti dall'amministrazione.
3. Le firme devono essere raccolte in un arco di tempo non superiore a 60 giorni, intercorrente fra l'autentica della prima e dell'ultima sottoscrizione. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme previste dalla legge in materia elettorale e referendaria.
4. Lo schema di provvedimento deve indicare esattamente l'oggetto e ricadere - pena la non ammissibilità alla trattazione ed al voto- nella competenza provvedimentale degli organi collegiali del Comune.
5. La proposta di provvedimento deve essere articolata come segue:
 - una premessa in cui siano esposti gli elementi di fatto ed il quadro normativo che costituisce riferimento per la decisione;
 - il ragionamento e le valutazioni in base alle quali si perviene alla proposta di merito;
 - la proposta del provvedimento che s'intende adottare;
 - la indicazione, per i provvedimenti che hanno effetti finanziari dei mezzi per far fronte a tali effetti con riferimento alle risorse previste nel bilancio comunale;
6. Non sono ammesse proposte nelle materie di cui all'art. 78, comma 2° Statuto nonché in tema di funzionamento degli organi comunali.
7. I promotori possono richiedere al Sindaco di avvalersi, per la stesura della proposta di deliberazione della collaborazione degli uffici competenti, dell'ufficio di ragioneria e della consulenza del Segretario Generale.
8. La proposta corredata di tutte le sottoscrizioni autenticate deve essere accompagnata da una lettera, indirizzata al Sindaco, da depositarsi presso la Segreteria generale del Comune che ne rilascia ricevuta. La lettera di trasmissione deve essere sottoscritta da uno o più promotori dell'iniziativa in rappresentanza di tutti i firmatari, con la indicazione di telefono, indirizzo ed eventuali fax, E.mail dei medesimi per le successive comunicazioni.
9. Gli uffici della Segreteria generale procedono entro 15 giorni alla verifica della regolarità formale della proposta, delle sottoscrizioni, del possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti previsti dallo statuto, della esistenza di tutti gli elementi essenziali della proposta medesima e della assenza nello schema di elementi che renderebbero nullo il provvedimento ove approvato dall'organo comunale competente. Dell'esito della verifica il Segretario generale informa, indicandone i motivi, il Sindaco ed i promotori.

10. Nel caso in cui, in esito alla verifica la proposta sia ritenuta ammissibile il Sindaco incarica i competenti organi burocratici di svolgere l'istruttoria relativa al provvedimento proposto e contemporaneamente, ove l'atto sia di competenza consiliare, invia lo schema di deliberazione al Presidente del consiglio comunale.
11. L'istruttoria si deve concludere, di norma, nel termine di trenta giorni dal momento dell'incarico, nel caso in cui per oggettive difficoltà istruttorie tale termine non possa essere rispettato, l'ufficio incaricato ne darà motivata comunicazione al Sindaco, e, per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale, indicando anche la data della presunta conclusione dell'istruttoria. Gli uffici incaricati possono, ove necessario, richiedere ai promotori dati e documenti utili all'istruttoria medesima.
12. In tal caso i termini di conclusione dell'istruttoria sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui l'ufficio riceve la documentazione richiesta.
13. Conclusa l'istruttoria l'ufficio incaricato ne rimette le conclusioni corredate dai pareri di legge al Sindaco e, nel caso in cui si tratti di provvedimenti di competenza consiliare, al Presidente del Consiglio comunale che avvia i procedimenti di competenza. Il Sindaco invia lo schema di provvedimento al Presidente della/e Circoscrizioni territorialmente interessate con la richiesta del parere dei rispettivi consigli da rendersi entro e non oltre 20 giorni.
14. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della conclusione della istruttoria e quando si tratta di provvedimento di competenza consiliare, l'argomento è iscritto all'ordine dei lavori della seduta immediatamente successiva del Consiglio Comunale anche prescindendo dai pareri dei Consigli di Circoscrizione ove non resi nei termini.

CAPO II

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

DEL REFERENDUM COMUNALE E DELLE

CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 5

Definizione del referendum

1. Il referendum comunale è lo strumento attraverso cui i cittadini individuati secondo la previsione dello Statuto all'art. 72, partecipano tramite un'espressione diretta di voto su quesiti specifici, alla definizione di scelte fondamentali per l'amministrazione della città ed il suo sviluppo sociale, economico e culturale.

Art. 6

Oggetto, limiti e materie del referendum

1. Viene indetto referendum quando lo richiedono 4500 cittadini o almeno un Consiglio Circoscrizionale con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri assegnati per l'abrogazione, totale o parziale, di singole deliberazioni già assunte.
2. Viene indetto referendum consultivo di indirizzo per la consultazione in via preliminare del corpo elettorale su orientamenti, scelte o provvedimenti di competenza del Comune, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/5 dei Consiglieri assegnati.
3. Le consultazioni e i referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 267/2000.
4. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale con esclusione:
 - a) delle materie e degli atti di cui al 2° comma dell'art. 78 dello Statuto comunale;
 - b) delle deliberazioni meramente esecutive;
 - c) delle deliberazioni la cui abrogazione, totale o parziale, comporti la violazione di disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Art. 7

Esito del procedimento referendario e discussione consiliare

1. Il risultato del referendum proclamato dal Sindaco è discusso dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito referendario.
2. Prima della seduta del Consiglio Comunale si riunisce la Commissione consiliare competente per materia alla presenza del Sindaco alla quale partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante dei promotori il referendum.

Titolo II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEI REFERENDUM

Art. 8

Quesito referendario

1. Il quesito referendario consiste in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e sintetico, con la quale si richiede un'espressione univoca circa:
 - l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni già assunte;
 - elementi di valutazione e di giudizio utili ad indirizzare le scelte di politica amministrativa.
2. Il quesito deve individuare con precisione l'argomento o la deliberazione a cui si riferisce per consentire una risposta chiara e univoca agli elettori.

Art. 9

Promozione del referendum d'iniziativa popolare

1. La richiesta di referendum d'iniziativa popolare è presentata al Sindaco da un apposito comitato promotore composto da almeno 50 residenti nel Comune di Livorno.
2. La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere:
 - a) le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);
 - b) il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione; E' facoltà dei promotori presentare in allegato una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta;
3. La deliberazione di cui è proposta l'abrogazione, totale o parziale, deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che la ha adottata.
4. Qualora sia proposta la abrogazione parziale di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui è proposta la soppressione. La richiesta deve, altresì, individuare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.
5. Le firme dei componenti il comitato promotore devono essere autenticate nelle forme previste dalle leggi in materia elettorale e referendaria.
6. Il Sindaco trasmette al Presidente del Consiglio comunale la richiesta di referendum, unitamente alla copia della relazione di cui al comma 2, con la richiesta di sottoporre il quesito al parere dei Presidenti dei Gruppi consiliari nella prima seduta utile della Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Nel termine di quindici giorni i Presidenti dei gruppi possono segnalare il parere del gruppo.
7. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio comunale. Ove presentata, il Sindaco la dichiara irricevibile.

Art. 10

Istruttoria - Ammissibilità

1. Il possesso da parte dei componenti il comitato dei promotori, dei requisiti per la promozione del referendum è accertato dai competenti uffici comunali entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ove l'accertamento sia positivo, il Sindaco provvede a pubblicare la proposta di referendum all'albo pretorio del Comune ed a trasmetterla, al Presidente del Consiglio Comunale, ed al Presidente del Collegio di garanzia per la decisione di ammissibilità.
3. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento, il Collegio di garanzia decide in ordine all'ammissibilità della proposta e ne dà notizia al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Comitato dei promotori.
4. Il Collegio di garanzia può chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, chiedendo al Sindaco, ove necessario, di ascoltare i responsabili degli uffici interessati.

Art. 11

Riformulazione del quesito

1. Il Collegio, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 27 del relativo Regolamento, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione concede ai proponenti un termine non superiore ai 30 giorni, per la riformulazione del quesito.
2. Le osservazioni formulate dal Collegio ed il termine sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del Collegio medesimo. Ove la riformulazione non venga trasmessa nel termine assegnato, il Collegio dichiara la proposta di referendum inammissibile.
3. Delle procedure suddette il Collegio informa puntualmente il Sindaco.

Art. 12

Provvedimenti

1. Il Sindaco provvede tempestivamente a comunicare la decisione del Collegio di Garanzia al Presidente del Consiglio, ai presidenti dei gruppi consiliari ed al comitato dei promotori.
2. In caso di ammissibilità della stessa, al rappresentante dei proponenti è notificato contestualmente anche il modello tipo per la raccolta delle firme.
3. Dalla data della notificazione decorrono i 100 giorni utili per la raccolta delle firme. La raccolta delle sottoscrizioni non può avere luogo durante il periodo di indizione dei comizi per le elezioni regionali, provinciali e comunali. In tale circostanza il termine iniziale di raccolta delle sottoscrizioni è differito al primo giorno del mese successivo alla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 13

Presenza di quesiti referendari simili

1. Ove siano presentati, da comitati promotori diversi, quesiti referendari con oggetto la stessa deliberazione il Collegio di garanzia convoca i rappresentanti dei comitati per favorire la unificazione dei quesiti.
2. Qualora, successivamente all'esame di ammissibilità, sia promosso un quesito che ha come oggetto la stessa deliberazione di quesiti già dichiarati ammissibili, il Collegio di garanzia convoca i comitati promotori per un esame congiunto.
3. Ove i comitati promotori non concordino per l'unificazione dei quesiti, il Collegio di garanzia li esamina partitamene e li rimette ad un'unica consultazione referendaria.

Art. 14

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è a cura del comitato promotore del quesito referendario. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum i residenti nel Comune di Livorno.
2. Le firme devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge in materia elettorale e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e le generalità dei sottoscrittori.
3. I moduli di raccolta delle firme sono predisposti a cura del comitato promotore, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali ivi rappresentati. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle.
4. Entro le ore 12 del giorno successivo alla scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme, indirizzati al Sindaco devono essere depositati, a cura dei soggetti proponenti presso la Segreteria generale del Comune. Il Sindaco trasmette i moduli al Presidente del Collegio di garanzia per le verifiche previste dall'art. 27 del relativo regolamento. Trascorso il suddetto termine senza che le sottoscrizioni siano depositate, il Sindaco dispone l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento pubblicato all'albo pretorio del Comune. Dello stesso è data comunicazione al rappresentante dei proponenti.

Art. 15

Verifica delle firme

1. Alla verifica delle firme raccolte provvede, entro 45 giorni dal termine ultimo per la loro consegna, il Collegio di garanzia secondo le previsioni del relativo Regolamento.
2. Il Sindaco, sulla base degli esiti della verifica, di cui è redatto apposito verbale, indice il referendum ovvero ne dichiara la improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.

Titolo III

INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Art. 16

Effettuazione del referendum

1. Ogni anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento del referendum da tenersi in una domenica nel periodo che va dal 15 febbraio al 15 aprile ovvero in quello che va dal 15 ottobre al 15 dicembre, con orario per la votazione dalle ore 8 alle ore 22.

2. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione, il Sindaco, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 18.

Art. 17

Indizione del referendum

1. Il Sindaco indice il referendum scegliendo la data entro il periodo utile, definito secondo il congiunto disposto dell'art. 16 comma 1 e dell'art.20 comma 1, immediatamente successivo alla conclusione del procedimento di cui all'art. 15 comma 1.
2. Il Sindaco informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione. Della consultazione è data adeguata pubblicità ricorrendo anche ai mezzi di comunicazione più diffusi a livello locale.
3. Gli avvisi devono indicare:
 - a) il giorno e le ore della consultazione referendaria;
 - b) il quesito oggetto del referendum;
 - c) i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
 - d) le procedure relative alla propaganda referendaria.

Art. 18

Svolgimento di più referendum

1. Ogni anno può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre quesiti referendari, escludendo dal computo i referendum consultivi.
2. Se il collegio di garanzia ha ritenuto ammissibili più proposte di referendum, ai fini dell'indizione della consultazione referendaria, il Sindaco dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di consegna dei moduli contenenti il numero di firme richiesto dallo Statuto. Le proposte di referendum eccedenti il numero, previsto dal precedente comma, sono differite all'anno successivo.
3. In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

Art. 19

Conclusioni del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum

1. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, la deliberazione oggetto del referendum sia stata revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario, dandone comunicazione al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento è pubblicato all'albo pretorio del Comune.

2. Qualora, nella fase procedimentale di cui al comma 1, intervenga la modifica della deliberazione oggetto del referendum, il Sindaco richiede al Collegio di garanzia la valutazione circa l' idoneità della modifica a superare il quesito referendario.
3. Ove, a seguito dell' intervenuta modifica, il quesito referendario s' intenda superato, il Sindaco procede ai sensi del comma 1. In caso contrario, il Sindaco dispone per la prosecuzione del procedimento referendario ed il quesito viene riformulato dal Collegio di garanzia, sentiti i promotori, tenuto conto della modifica intervenuta.

Art. 20

Esclusione del referendum

1. Le operazioni di voto del referendum non possono avvenire nei 90 giorni precedenti e nei 90 giorni successivi alla data di elezione del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta di almeno un terzo dei 50 componenti del comitato promotore, decorsi sei mesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali per l' elezione del Consiglio medesimo.

Art. 21

Presentazione di quesiti referendari già posti

1. E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi cinque anni. Il Sindaco, sentito il Collegio di garanzia, provvede a dichiarare improcedibile la richiesta di referendum.
2. Ove il procedimento referendario si sia concluso per mancato raggiungimento del numero di firme previsto dallo Statuto, il divieto di cui al comma 1 è limitato a due anni.

Art. 22

Effetti sospensivi

1. La sottoposizione da parte del comitato promotore di un quesito referendario e la successiva decisione di ammissibilità non determinano comunque sospensione degli effetti della deliberazione sottoposta a referendum.

Art. 23

Discussione consiliare dei risultati referendari

1. La deliberazione in Consiglio Comunale sul risultato del referendum validamente svoltosi deve avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione dell' esito, motivando puntualmente sui termini di attuazione dell' indirizzo referendario. Ove intenda deliberare, su materie di competenza del Consiglio Comunale, senza uniformarsi sostanzialmente all' avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi ed approva la deliberazione con la maggioranza qualificata di 2/3.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Spese

1. Contestualmente all'indizione del referendum dovrà essere accertato che il bilancio comunale, nell'anno in cui se ne prevede lo svolgimento presenti poste adeguate alle spese che si prevede di sostenere proponendo-ove occorra - i necessari correttivi alla GC o al CC.

Art. 25

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, la disciplina di dettaglio per l'effettuazione dei referendum è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno 30 giorni prima della data della consultazione, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente in materia di referendum nazionali.
2. Nel caso in cui il Sindaco non provveda nei termini di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le norme di cui alla legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai referendum proposti dai Consigli circoscrizionali ed a quelli di natura consultiva promossi dal Consiglio comunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i referendum d'iniziativa popolare.